REGOLAMENTO (CEE) N. 1490/84 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1984

relativo all'adattamento di talune modalità che figurano nell'atto di adesione del 1979 a seguito di una modifica della normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 75, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 1979 ha previsto le modalità del calcolo del prezzo d'offerta comunitario per taluni ortofrutticoli in provenienza dalla Grecia durante il periodo transitorio ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3284/83 (3) ha modificato il regolamento (CEE) n. 1035/72 (4) procedendo a taluni adattamenti del sistema del calcolo dei prezzi di riferimento per certi ortofrutticoli ; che l'applicazione di questo nuovo sistema di calcolo può dar luogo ad una modifica del livello del prezzo d'offerta comunitario ;

considerando che, in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 1979, è necessario procedere agli adattamenti delle modalità di cui all'articolo 75, paragrafo 2, per mantenere il metodo di calcolo dei prezzi di riferimento valido all'inizio della campagna di commercializzazione 1983/1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), terza frase, dell'atto di adesione del 1979, il prezzo d'offerta comunitario annuo per taluni ortofrutticoli in provenienza dalla Grecia non può superare il livello del prezzo di riferimento risultante dall'applicazione del metodo di calcolo valido all'inizio della campagna di commercializzazione 1983/1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. LENGAGNE

(1) GU n. C 85 del 27. 3. 1984,. pag. 46.
(2) Parere reso il 24 maggio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 118 del 25. 5. 1972, pag. 1.